



**4.91.90.01**

1° gennaio 2026

# **Ordinanza municipale sui miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità**

## **Il Municipio di Mendrisio**

### Richiamate

- la Legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne);
- la Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI);
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn), Art. 51a – Art. 51i;
- la Direttiva concernente i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità del 29 novembre 2024;
- l'Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI);
- l'Art. 192 della Legge organica comunale;
- l'Art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- l'Art. 118 del Regolamento comunale;
- il Piano energetico comunale (PECo);

### **emana**

le seguenti disposizioni concernenti gli incentivi disponibili nell'ambito dell'efficienza energetica.

## **CAPITOLO 1**

### Disposizioni generali

#### **Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza disciplina gli incentivi previsti dall'Ordinanza federale sull'energia per ridurre il consumo di energia elettrica e promuovere il risparmio energetico, la garanzia di un approvvigionamento elettrico sicuro e sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali. In questo contesto i fornitori di elettricità sono tenuti a promuovere il miglioramento dell'efficienza energetica presso i consumatori finali.

## **Art. 2 Campo di applicazione**

Gli incentivi destinati alla promozione dell'efficienza energetica consistono nella concessione di un sostegno finanziario ai consumatori finali.

Le misure volte a migliorare l'efficienza energetica sono considerate computabili se cumulativamente:

- corrispondono alle migliori tecnologie disponibili;
- il risparmio di elettricità ottenuto può essere misurato o calcolato.

Gli incentivi vengono erogati nei seguenti casi:

- la sostituzione di apparecchi di refrigerazione ad alta efficienza energetica ai sensi dell'Art. 4;
- la sostituzione dei boiler elettrici con uno a pompa di calore.

## **Art. 3 Beneficiari**

Hanno diritto agli incentivi finanziari le economie domestiche, i proprietari di immobili nel comprensorio AIM o nella Città di Mendrisio, le industrie o gli artigiani con sede nella Città di Mendrisio che adottano una misura riconosciuta.

Ogni richiedente ha diritto a un solo contributo all'anno per ciascuna tipologia di apparecchio indicato all'Art. 4 e per la misura prevista all'Art. 5. I due contributi sono tra loro cumulabili.

## **CAPITOLO 2**

### Misure e incentivi

## **Art. 4 Misure apparecchi di refrigerazione ad alta efficienza energetica**

Per la sostituzione di apparecchi di refrigerazione esistenti con nuovi ad elevata efficienza energetica è previsto un contributo pari al 10% del costo d'acquisto (IVA esclusa), fino a un massimo di CHF 100.-- per singolo apparecchio, ritenuto un tetto massimo di CHF 200.-- per ciascuna unità abitativa.

Possono beneficiare dell'incentivo l'acquisto dei seguenti elettrodomestici ad alta efficienza energetica:

- Frigorifero (Classi A, B, C)
- Congelatore (Classi A, B, C)
- Frigorifero/congelatore combinato (Classi A, B, C)
- Cantinette frigo (Classe A)

## **Art. 5 Misure sostituzione di boiler elettrici**

Per la sostituzione di un boiler elettrico con uno scaldacqua a pompa di calore destinato ad uso principale, viene riconosciuto un contributo unico di CHF 500.-- per apparecchio.

L'agevolazione è riservata ai proprietari di immobili situati nel comprensorio AIM e si applica unicamente a interventi su costruzioni già esistenti.

Questa misura necessita di approvazione da parte della Divisione Pianificazione – Sezione edilizia privata comunale.

## **CAPITOLO 3**

### Richiesta d'incentivo e versamento

#### **Art. 6 Richiesta**

Le richieste d'incentivo devono essere inoltrate alle AIM, dopo aver effettuato l'acquisto o eseguito il collaudo dell'installazione, in forma scritta utilizzando il formulario apposito, completato con tutti i documenti richiesti entro un anno dall'acquisto.

Le richieste saranno prese in considerazione solo se corredate da tutte le informazioni richieste, debitamente compilate in ogni loro parte.

A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni aggiuntive relative all'oggetto, rispettivamente alla prestazione da incentivare.

Le priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data d'inoltro delle stesse, nella misura in cui le domande sono complete.

Il contributo è concesso qualora le condizioni di cui all'Art. 4 e all'Art. 5 sono adempiute, e il credito annuo previsto disponga ancora di risorse finanziarie.

#### **Art. 7 Modalità di versamento**

Premessa la completezza della richiesta di versamento dell'incentivo, il pagamento avviene di regola entro 60 giorni dalla ricezione della stessa.

#### **Art. 8 Organo decisionale**

La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio, fatte salve deleghe ai servizi. Contro la decisione del servizio è data facoltà di reclamo al Municipio in un termine di 15 giorni.

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

## **CAPITOLO 4**

### Disposizioni finali

#### **Art. 9 Pubblicazione delle informazioni**

Le AIM possono pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

#### **Art. 10 Controllo**

Le AIM possono effettuare controlli a campione entro 60 giorni dal versamento dell'incentivo per accertare l'avvenuta sostituzione dell'apparecchio di refrigerazione o dello scaldacqua a termopompa.

#### **Art. 11 Revoca e restituzione dell'incentivo**

Il Municipio, fatte salve deleghe ai servizi, si riserva il diritto di revocare l'incentivo e se del caso di chiederne la restituzione, in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza.

**Art. 12 Attuazione dell'ordinanza**

L'attuazione della presente Ordinanza è di competenza del Municipio. Qualora un Ente di diritto pubblico assuma le funzioni attualmente svolte dall'Azienda comunale AIM, le disposizioni della presente Ordinanza manterranno la loro efficacia e saranno applicate dal nuovo soggetto subentrante.

**Art. 13 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2026.

Adottata con risoluzione municipale n. 4116 del 7 gennaio 2026.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 13 gennaio 2026 al 12 febbraio 2026.

**Il Municipio**